m_pi.AOOCSARE.REGISTRO UFFICIALE.U.0014294.09-11-2026.h.16:54

Firmato Digitalmente da/Signed by:
DANIELE COTTAFAVI
In Data/On Date:
lunedì 9 novembre 2026 11:46:04

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio XI - Ambito Territoriale di Reggio Emilia
Servizio VI – Gestione Reclutamento Mobilità - GPS Personale Docente ed Educativo

IL DIRIGENTE

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante *"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";*

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*";

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante *"Norme per il diritto al lavoro dei disabili";*

VISTO l'articolo 4, commi 6 *bis* e 6 *ter,* della legge 3 maggio 1999, n. 124, concernente il conferimento delle supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";*

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante *"Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE"*, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante *"Codice dell'Amministrazione digitale";*

VISTO il decreto interministeriale del 9 luglio 2009 contenente *"Equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi";*

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante *"Codice dell'ordinamento militare"* e, in particolare, l'art. 678, comma 9, e l'art. 1014, comma 1;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante *"Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"*;

VISTO il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

Dirigente: dott. Daniele Cottafavi
Responsabile del procedimento: dott. Luigi Saggese
Referenti del procedimento: Mariagrazia Boni – Angela Iacomino – Anna Maria Luciano – Giovanni Foschi

VISTO l'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, concernente la "*Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106*", come modificato dall'articolo 1, comma 9-*bis* del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 e, successivamente, dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, *"Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"*;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, che dispone la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, previste dal DPR n. 19 del 2016 come indicato nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto medesimo;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, 20 novembre 2023 recante *"Integrazione dei requisiti di accesso alle classi di concorso A-26 Matematica e A-28 Matematica e scienze. Provvedimento attuativo del PNRR - Riforma M4C1R2.1 della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Milestone UE M4C1-10";*

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca 22 dicembre 2023, n. 255, di revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente;

VISTO il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante "*Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti*", convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e, in particolare, l'articolo 1 *quater*, recante "*Disposizioni urgenti in materia di supplenze*", che introduce modificazioni all'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all'introduzione di graduatorie provinciali per l'assegnazione di contratti a tempo determinato su posto di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione del 10 dicembre 2025, n. 249, e, in particolare, l'articolo 11, concernente le graduatorie di istituto di I fascia;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante "*Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e*

per la continuità della gestione accademica", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e, in particolare, l'articolo 2, comma 4-*ter*, come modificato dall'articolo 19, comma 3-*bis*, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dall'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, e dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, il quale prevede che "*In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, come modificato dal comma 4 del presente articolo, e le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, ad esclusione di ogni aspetto relativo alla costituzione e alla composizione dei posti da conferire a supplenza, sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, sia per il primo biennio di validità che per i successivi aggiornamenti e rinnovi biennali, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione ai sensi del comma 1 al fine dell'individuazione nonché della graduazione degli aspiranti. Detta ordinanza del Ministro dell'istruzione è adottata sentiti contestualmente il Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI), entro i termini previsti dall'articolo 3 del presente decreto, e il Ministero dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari, che procede alla verifica entro il medesimo termine. I termini per i controlli, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, relativi alla predetta ordinanza, sono ridotti a quindici giorni. La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l'approvazione di dette graduatorie da parte dell'ufficio scolastico provinciale territoriale competente. La presentazione delle istanze, la loro valutazione e la definizione delle graduatorie avvengono con procedura informatizzata che prevede la creazione di una banca dati a sistema, anche ai fini dell'anagrafe nazionale dei docenti*";

VISTO il decreto-legge del 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 e, nello specifico, l'articolo 5, commi 7 e 8;

VISTO il decreto ministeriale del 6 giugno 2024, n. 111 che disciplina la "*procedura straordinaria in attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera c) bis, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56"*;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge

29 luglio 2024, n. 106, recante "*Disposizioni vigenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca*" e, in particolare, gli articoli 6, 7 e 8;

VISTO l'art. 4, comma 1-quinquies decreto-legge del 9 settembre n. 127 del 2025 che ha esteso fino al 31 dicembre 2026 la procedura di cui all'articolo 5, commi da 5 a 12, del decreto-legge del 22 aprile 2023, n. 44;

VISTO il Decreto Ministeriale 31 marzo 2026, n. 58, che ha esteso alle operazioni di reclutamento relative all'anno scolastico 2026/27 la disciplina contenuta nel D.M. n. 111 del 6 giugno 2024;

VISTA la nota della Direzione generale per il personale scolastico prot. n. 140431 del 20.06.2025, recante *"Applicazione articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante "Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca", convertito con modificazioni dalla legge. 29 luglio 2024, n. 106. Indicazioni operative";*

VISTA l'ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60, recante *"Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo";*

VISTA l'ordinanza del Ministro dell'istruzione 6 maggio 2022, n. 112, recante *"Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo";*

VISTA l'ordinanza del Ministro dell'istruzione 16 maggio 2024, n. 88, recante *"Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo";*

VISTA l'Ordinanza del Ministro dell'Istruzione 16 febbraio 2026, n. 27, con la quale sono stati disciplinati per il biennio relativo agli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028, l'aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno, nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo, tenuto altresì conto di quanto previsto all'articolo 4, commi 6 e 8, della legge 3 maggio 1999, n. 124;

VISTO l'art. 7, co. 4, lett. e), O.M. 27/2026, laddove stabilisce che *"Possono altresì essere inseriti con riserva nella prima fascia coloro che conseguono l'abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 30 giugno 2026";*

VISTA la nota della Direzione generale per il personale scolastico prot. n. 7766 del 26.03.2026, recante *"Continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno per l'anno scolastico 2026/27";*

VISTA la circolare della Direzione Generale per il personale scolastico prot. n. 11814 del 06.05.2026, recante *"Anno scolastico 2026/2027 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.";*

VISTO l'avviso della Direzione Generale per il personale scolastico prot. n. 15215 dell'11.06.2026 recante *"Avviso apertura funzioni per la presentazione telematica delle istanze di scioglimento della riserva ai fini dell'inclusione a pieno titolo nella I fascia delle GPS e di conferma del servizio svolto nell'anno scolastico in corso";*

VISTE le istanze di partecipazione alla procedura di aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, relative al biennio 2026/2027 e 2027/2028, presentate dai candidati interessati;

CONSIDERATO l'esito dell'attività di valutazione dei titoli dichiarati dagli aspiranti per l'inserimento nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze effettuata da quest'Ufficio, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso;

CONSIDERATE le comunicazioni pervenute a quest'Ufficio entro il giorno 2 luglio 2026, relative al conseguimento del titolo di abilitazione e/o specializzazione sul sostegno o nei metodi didattici differenziati successivamente alla data del 16 marzo 2026 ed entro il 30 giugno 2026, al fine dello scioglimento della riserva negli elenchi aggiuntivi alla I fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze della provincia di Reggio Emilia;

VISTO il decreto di questo Ufficio prot. n. 689 del 22.07.2026 con cui sono state approvate e contestualmente pubblicate sul sito istituzionale le Graduatorie Provinciali per le Supplenze per la provincia di Reggio Emilia;

VISTI i propri decreti prot. n. 858 del 04.08.2026, prot. 954 del 27.08.2026 e 1150 del 10.09.2026 con cui sono stati esclusi gli aspiranti privi dei requisiti di accesso oppure confermati in ruolo nella medesima classe di concorso per cui è stata presentata istanza di inserimento o aggiornamento della propria posizione nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze della provincia di Reggio Emilia, relative al biennio 2026/2027 e 2027/2028;

VISTI i propri decreti prot. n. 860 del 04.08.2026, prot. n. 959 del 28.08.2026 e prot. n. 1154 dell'11.09.2026 con cui sono state rettificate e contestualmente pubblicate sul sito istituzionale di quest'Ufficio le Graduatorie Provinciali per le Supplenze per la provincia di Reggio Emilia;

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 9408 del 04.08.2026 di determinazione delle sedi disponibili per le operazioni di cui trattasi, relative agli insegnamenti su posti di sostegno di ogni ordine e grado di istruzione;

VISTI i provvedimenti di questo Ufficio prot. n. 9436 del 04.08.2026 e prot. 9565 del 07.08.2026 con cui sono stati approvati gli esiti della procedura straordinaria in attuazione dell'articolo 5, commi da 5 a 12, del decreto-legge del 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge del 21 giugno 2023, n. 74, finalizzati al conferimento degli incarichi a tempo determinato al personale docente iscritto a pieno titolo nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali

per le Supplenze di Reggio Emilia per i posti di sostegno della scuola primaria, in relazione all'anno scolastico 2026/2027;

VISTO il provvedimento di quest'Ufficio prot. n. 10276 del 31.08.2026, con il quale è stato pubblicato il bollettino concernente gli esiti della procedura di cui all'art. 13 O.M. 27/2026;

VISTI i provvedimenti di questo Ufficio prot. nn. 10281 del 31.08.2026, 11228 dell'11.09.2026, 11688 del 21.09.2026, 11890 del 24.09.2026, 12130 del 29.09.2026, 12443 del 02.10.2026, 12604 del 06.10.2026, 12717 del 08.10.2026, 12869 del 12.10.2026, 12923 del 13.10.2026, 12986 del 14.10.2026, 12997 del 14.10.2026, 13468 del 22.10.2026, 13619 del 26.10.2026, 13782 del 28.10.2026, 14023 del 04.11.2026 e 14174 del 06.11.2026 con cui sono stati approvati gli elenchi della prima, della seconda, della terza, quarta, quinta, sesta, settima, ottava, nona, decima, undicesima, dodicesima, tredicesima, quattordicesima, quindicesima, sedicesima e diciassettesima fase della procedura per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee sino al termine delle attività didattiche;

VISTI i provvedimenti di quest'Ufficio prot. nn. 12174 del 05.09.2025. 11223 dell'11.09.2026, 11287 del 21.09.2026, 11858 del 24.09.2026 e 12117 del 29.09.2026 con cui è stata disposta l'approvazione degli elenchi graduati delle richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con decorrenza dall'01.09.2026 o, comunque, dall'effettiva presa di servizio del personale scolastico neo immesso in ruolo o assunto a tempo determinato con contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche;

VISTO il Decreto interministeriale 26 luglio 2024, n. 151 del Ministero dell'Istruzione e del Merito di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze che disciplina parametri, criteri e modalità per l'individuazione, su base regionale, delle istituzioni scolastiche, affidate in reggenza ovvero oggetto di dimensionamento, che possono chiedere all'Ufficio Scolastico Regionale competente, nel limite massimo di un docente nel caso di esonero e di due nel caso di semiesonero, tra i docenti individuati ai sensi del comma 83 dell'articolo 1 della Legge 107/2015 e dell'articolo 25, comma 5, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la concessione dell'esonero o del semiesonero dall'insegnamento per attività di collaborazione nello svolgimento delle funzioni amministrative e organizzative;

VISTO il Decreto della Direzione generale del Personale scolastico n. 2139 del 17.09.2026, relativo all'assegnazione del contingente regionale emanato a seguito del Decreto interministeriale n. 151 del 26.07.2024 - Esoneri o semiesoneri docenti – per le istituzioni scolastiche affidate in reggenza per l'a.s. 2026/2027 e/o oggetto di dimensionamento per gli aa.ss. 2024/2025 – 2025/2026 - 2026/2027 su base regionale, che prevede per la regione Emilia-Romagna un contingente pari a n. 61 posti;

VISTO il decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna n. 1225 del 07.10.2026 con cui è stato ripartito tra le Istituzioni

scolastiche dell'Emilia-Romagna il contingente di cui al summenzionato decreto;

VISTI i provvedimenti di questo Ufficio prot. nn. 13136 del 16.10.2026 e 13248 del 19.10.2026 con cui sono stati approvati gli elenchi della prima e della seconda fase *"Esoneri/Semiesoneri"* della procedura per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee sino al termine delle attività didattiche;

CONSIDERATE le disponibilità sopravvenute a seguito dell'emanazione del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna n. 1262 del 20.10.2026 recante *"Assegnazione dei posti di sostegno in deroga - integrazione - organico a.s. 2026/27";*

PRESO ATTO delle istanze di cancellazione dalla procedura informatizzata volta al conferimento delle supplenze da Graduatoria Provinciale per le Supplenze per l'anno scolastico 2026/2027, pervenute entro la data odierna;

CONSIDERATE le disponibilità comunicate dalle Istituzioni scolastiche della provincia a questo Ufficio di Ambito Territoriale;

CONSIDERATE le istanze di partecipazione, presentate per via telematica dai docenti interessati, relative alla partecipazione alla procedura per il conferimento di supplenze annuali e temporanee sino al termine delle attività didattiche;

VISTO l'art. 12, commi 5 e 6, O.M. 27/2026;

DISPONE

1. La pubblicazione sul sito istituzionale dell'intestato Ufficio, con valore di notifica ad ogni effetto di legge, del bollettino relativo agli esiti **della diciottesima fase** della procedura per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee sino al termine delle attività didattiche, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. I soggetti indicati nell'allegato di cui al punto 1 sono individuati quali destinatari di una proposta di contratto a tempo determinato, per la classe di concorso o la tipologia di posto a fianco di ciascuno indicata e presso l'istituzione scolastica e per il tipo di contratto specificati nel medesimo allegato;
3. I docenti individuati come destinatari dell'incarico a tempo determinato dovranno prendere servizio nell'Istituzione scolastica di assegnazione **entro e non oltre le ore 09:00 del giorno 11 novembre 2026.** La mancata presa di servizio comporta la decadenza dal contratto, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 15 O.M. n. 27/2026;
4. I soggetti interessati potranno rinunciare all'incarico conferito con il presente provvedimento utilizzando esclusivamente l'apposita funzione telematica, **entro 24 ore dal ricevimento della comunicazione** di conferimento, tenendo conto dell'applicazione anche in tali ipotesi delle sanzioni previste dall'art. 15 O.M. n. 27/2026;
5. I dirigenti scolastici di titolarità stipuleranno i relativi contratti di lavoro a tempo determinato. I contratti relativi alle cattedre a orario esterno sono stipulati dal dirigente scolastico della sede di lavoro di cui all'allegato elenco;

6. L'insussistenza dei requisiti per l'attribuzione del contratto summenzionato, in qualsiasi momento verificata, comporta la revoca dall'incarico, ferme restando le eventuali ulteriori responsabilità;
7. La contestuale pubblicazione delle disponibilità utili per le operazioni di conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui al presente provvedimento per il personale docente ed educativo.
8. Ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera e), dell'O.M. 27/2026, coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno partecipano all'assegnazione delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a), b) e c), dell'Ordinanza ministeriale e sottoscrivono il contratto a tempo determinato con clausola risolutiva espressa. Se il titolo conseguito all'estero è riconosciuto nel corso di vigenza del contratto, il medesimo contratto prosegue sino al termine della sua durata. Se nel corso della vigenza del contratto interviene il mancato riconoscimento del titolo, il contratto è immediatamente risolto.

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi prescritti dalla normativa vigente.

IL DIRIGENTE
dott. Daniele Cottafavi
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse